

Comportamento e valutazione Il ciclo: indicazioni operative

Federico Marchetti
Lucia Presilla

Roma, 20 ottobre 2025

Revisione della disciplina: DPR 249/1998 e DPR 122/2009

Art. 1, c. 4, Legge n. 150/2024

*Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, **con uno o più regolamenti** adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento.***

DPR n. 134/2025

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134
- *Regolamento concernente **modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

DPR n. 135/2025

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135
- *Regolamento recante **modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122**, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

Fattori rilevanti per il comportamento

Art. 2 - DIRITTI

co. 8: La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: (...)

f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza



Il DPR recepisce quanto previsto dall'**articolo 5 della legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyberbullismo** e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti, nonché di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di forme di dipendenza

Fattori di attenzione

- Episodi di bullismo e cyberbullismo
- Uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti
- Altre forme di dipendenza



Approccio **proattivo + preventivo**

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Legge n. 70/2024

Struttura della legge

legge 71/2017

articolo 4

Ogni istituto scolastico:

- Adotta un **CODICE INTERNO** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
- Istituisce un **TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO**
- Recepisce nel proprio **REGOLAMENTO DI ISTITUTO** le linee di orientamento
- Individua fra i docenti un **REFERENTE**

- Art. 1 - Modifiche alla legge n. 71/2017
- Art. 2 - Modifiche al regio decreto-legge n. 1404/1934 in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni
- Art. 3 - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- Art. 4 - Istituzione della «Giornata del rispetto» il 20 gennaio
- **Art. 5 - adeguamento del DPR n. 249/1998**



Art. 4 - Disciplina


Art. 4, co. 3: La responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**



Art. 4, co. 5: Le sanzioni sono sempre **temporanee**, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al **principio della riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. **Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**

Le sanzioni disciplinari

- > [NOTA prot. n. 3602/2008](#)
- > Le sanzioni disciplinari sono sempre **TEMPORANEE** e ispirate, per quanto possibile, alla **riparazione del danno**
- > Vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro
- > Non costituiscono di per sé «dati sensibili»
- > I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica




Art. 4 - Disciplina

Art. 4, co. 6: Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento **dalla comunità scolastica dalle lezioni** sono adottati dal **consiglio di classe**.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento **dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.

Art. 4, co. 7: Il temporaneo allontanamento dello studente **dalla comunità scolastica dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni.



Tipologia delle sanzioni

NO allontanamento

Docente/Dirigente
sanzioni non tipizzate
definite
autonomamente nel
Regolamento di disciplina della singola scuola
es. *nota disciplinare, ammonizione del dirigente scolastico*

Allontanamento fino a 2 gg.

Consiglio di classe
attività di approfondimento
presso l'istituzione scolastica



Allontanamento da 3 a 15 gg.

Consiglio di classe
attività di cittadinanza attiva e solidale
presso strutture esterne convenzionate
il CDC può decidere di estendere le attività educative anche oltre il periodo di allontanamento
(es. 12 gg. + max altri 9 gg. di attività)



Allontanamento oltre 15 gg.

Consiglio di Istituto
percorso di recupero educativo
in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria



in caso di sanzioni
NON GRAVI

Le sanzioni diverse dall'allontanamento

Sono stabilite dai singoli Regolamenti di disciplina che devono definire pure:

- le condotte censurabili
- gli organi o i soggetti competenti a irrogare le sanzioni
- le relative procedure

Di seguito **alcuni esempi**:

**AMMONIMENTO
VERBALE**

Il singolo docente

**AMMONIMENTO
VERBALE**

Il dirigente scolastico

**ANNOTAZIONE
SUL REGISTRO DI
CLASSE**

Il singolo docente

**CONVOCAZIONE
DELLA FAMIGLIA
DAL DS**

Il coordinatore di
classe

solamente in caso di
**GRAVI O
REITERATE**
infrazioni disciplinari

L'allontanamento dalle LEZIONI competenza del Consiglio di classe



FINO A DUE GIORNI

Art. 4, co. 8-bis

Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione

Le attività si svolgono a scuola

Spetta ai docenti appositamente incaricati di realizzare le attività

Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di $\frac{3}{4}$ del periodo deliberato

Si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR

Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti

Spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività (da retribuire con il MOF)

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento

Inserimento delle attività nel PTOF: le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline

DA TRE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

L'allontanamento dalla COMUNITÀ SCOLASTICA

competenza del Consiglio di istituto



SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-sexies, co. 9

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Anche in caso di **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di **atti violenti o di aggressione*** nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti

FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 4, co. 9-bis

Nei casi di **recidiva**, di atti di **violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato **allarme sociale**

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

ESCLUSIONE DA SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME

Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

Nei casi più gravi

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

***NOVITÀ**

Le sanzioni tipizzate

LE SANZIONI TIPIZZATE			
Allontanamento dalle lezioni			
Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE			
<u>Solo</u> in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari			
Da 1 a 2 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis
Fra 3 e 15 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale , commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

Allontanamento dalla comunità scolastica			
Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO			
Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola			
Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9
Fino al termine dell'anno scolastico	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>nei casi meno gravi</i>)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis
Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>nei casi più gravi</i>)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Le strutture esterne: le competenze di MIM e USR

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la **partecipazione all'avviso pubblico**, contenente i **requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito**, **predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente** il quale, con successivo provvedimento, approva **gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente**



A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente **Ufficio aggiorna annualmente i suddetti elenchi**

CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI

La convenzione - stipulata ai sensi dell'art. 7, co. 8-9 del DPR 275/1999

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze



Le convenzioni: gli aspetti da presidiare

AI sensi dell'art. 4, co. 8-ter, le convenzioni disciplinano:

- il **percorso formativo** personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale
- i **tempi**
- le **modalità**
- il **contesto** e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti
- le rispettive **figure di riferimento**



Il patto educativo di corresponsabilità

Le **novità** (art. 5-*bis*, co. 1-*bis* e 1-*ter*):

- impegno di scuola e famiglie a collaborare per far emergere episodi di bullismo, **cyberbullismo**, uso di **alcol** o **sostanze stupefacenti**, e altre forme di dipendenza
- definire **attività formative e informative** destinate a studenti e famiglie, con particolare riferimento **all'uso sicuro e consapevole della rete internet** e delle comunità virtuali

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 - Disposizioni **transitorie e finali**:

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola **media secondaria di primo grado**.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.



3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.


**ADEGUAMENTO
REGOLAMENTI DI
ISTITUTO ENTRO IL
10 NOVEMBRE**
termine ordinatorio





Cosa accade nel periodo dal 10 ottobre al 10 novembre?



Le istituzioni scolastiche devono adeguare i codici disciplinari, da inserire in apposito Regolamento interno che dovrà essere deliberato, entro il 10 novembre, dal Consiglio di istituto



Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti di disciplina, si continuano ad applicare i codici disciplinari previgenti, ovvero le disposizioni già normate dall'istituzione scolastica




Esempi di attività di cittadinanza attiva e solidale

SECONDARIA DI I
GRADO (11-13 ANNI)

Attività più semplici,
pratiche e guidate, con un
focus sulla collaborazione e
il rispetto degli spazi

Attività in collaborazione con il territorio

- **Mini-volontariato ambientale**
- **Raccolta e donazione di materiali scolastici**
- **Animazione** presso case di riposo
- **Partecipazione a campagne di sensibilizzazione**



Attività interne alla scuola

- **Manutenzione e pulizia** degli spazi comuni
- **Tutoraggio** tra pari (aiuto compiti)
- **Laboratorio creativo** per la solidarietà
- Riordino della **biblioteca** scolastica
- **Supporto** ai collaboratori scolastici


Esempi di attività di cittadinanza attiva e solidale

SECONDARIA DI II
GRADO (14-18 ANNI)

Maggiore autonomia, ruoli più complessi e progetti con un impatto tangibile sulla comunità

Attività in collaborazione con il territorio

- **Volontariato** in mense solidali o associazioni di aiuto
- Aiuto compiti e **tutoraggio** per ragazzi più piccoli
- **Supporto** a persone con disabilità
- Progetti di **cittadinanza attiva**
- Collaborazione con la **Protezione Civile**



Attività interne alla scuola

- Gestione di un **giornalino scolastico** o blog
- **Supporto digitale** per docenti e studenti
- Organizzazione di eventi e **incontri formativi**
- Progetto «**Scuola Sostenibile**»
- **Supporto amministrativo** alla scuola

Valutazione II ciclo

Il DPR 122/2009: le novità dopo le modifiche del DPR 135/2025

Le principali novità:

Vengono espunti tutti i riferimenti al primo ciclo disciplinando, come si evince dal titolo, nuove norme solo per il secondo ciclo

La valutazione del comportamento è riferita all'intero anno scolastico e improntata al rafforzamento del rispetto delle regole

Formazione scuola/lavoro (PCTO): le attività hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari secondo precisi criteri da individuare nel PTOF

Obiettivi chiave

Rafforzare il rispetto delle regole attraverso una disciplina più rigida del voto di comportamento
Valorizzare l'autorevolezza del personale scolastico

Novità per studenti

Comportamento riferito all'intero anno scolastico
Ammissione alla classe successiva disposta con almeno 7 in comportamento
Elaborato critico per voto comportamento pari a 6

Il titolo

REGOLAMENTO RECANTE VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DEL **SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**





Sono eliminati i riferimenti al primo ciclo di istruzione, regolato dal D.lgs. n. 62/2017

Art. 1 - Oggetto

Art. 1, co. 1: Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli **apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.

Di conseguenza, sono abrogati gli articoli:

- 1** Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione
- 2** Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
- 3** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione



Valutazione del comportamento

Voto inferiore a 6

Scrutinio periodico

Coinvolgimento dello studente in **attività di approfondimento** in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato

Art. 7, co. 2-bis e co. 3

Scrutinio finale

Non ammissione alla classe successiva

Art. 7, co. 2 e co. 3

Voto pari a 6

Scrutinio finale

Sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione della predisposizione di un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva

Art. 7, co. 2-ter

Voto superiore a 6

Scrutinio finale

Ammissione alla classe successiva

Art. 4, co. 5

Art. 7, co. 1-bis: *Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.*



Quando il Consiglio di classe può deliberare un voto inferiore a 6 in comportamento?

Delibera del consiglio di classe nei confronti dello studente cui sia stata irrogata durante l'a.s. **una sanzione disciplinare** ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, cioè un allontanamento dalle lezioni deliberato dal CDC o dalla comunità scolastica deliberato dal CDI:

- per aver commesso **reati** che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui
 - oppure
- per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari **gravi e reiterate**
 - oppure
- per aver commesso **atti violenti o di aggressione** nei confronti del personale scolastico e degli studenti



Quando il Consiglio di classe può deliberare un voto inferiore a 6 in comportamento?

Non è automatico che, a fronte di una sanzione disciplinare, lo studente che è stato allontanato dalle lezioni sia valutato con un'insufficienza nel comportamento

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4, co. 2 DPR 249/1998)

Se lo studente ha dimostrato durante l'anno, dopo la sanzione, di aver appreso dai propri errori, di avere acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver mantenuto rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, il consiglio di classe non può deliberare un voto insufficiente



La motivazione nel verbale di scrutinio per il voto inferiore a 6 in comportamento

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (art. 7, co. 3)

Il consiglio di classe è tenuto a **motivare** la sua decisione che deve tenere conto delle finalità educative delle sanzioni disciplinari

La reiterazione di un comportamento con rilevanza disciplinare non è da intendersi in senso tecnico: lo studente che mette in atto almeno due volte un comportamento grave non avrà automaticamente un voto inferiore a 6 di comportamento

Il verbale di scrutinio dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla reiterazione del comportamento grave dello studente dopo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, in particolare la non acquisizione del senso di responsabilità e il non ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

L'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale

Progetto di volontariato locale

- Proposta di progetto di volontariato, come organizzare raccolte alimentari o attività di supporto per anziani, riflettendo sull'importanza dell'impegno civico e della solidarietà

Analisi di un caso di cronaca

- Analisi di un episodio di cronaca legato a comportamenti antisociali o illegali, con riflessione sulle dinamiche sociali coinvolte e sulle possibili soluzioni per prevenire tali situazioni

Proposta di miglioramento scolastico

- Individuazione di un aspetto della vita scolastica suscettibile di miglioramento, come la gestione dei rifiuti o la promozione di attività inclusive (elaborare piano d'azione dettagliato e sostenibile)

Ricerca sulla Costituzione italiana

- Approfondimento su specifici articoli della Costituzione, con particolare attenzione a diritti e doveri dei cittadini (collegare tali principi a situazioni concrete vissute o osservate dallo studente)

**Quando si discute
l'elaborato:**

- **classi dalla prima alla quarta:** in sede di accertamento del recupero delle carenze formative (DL n. 127/2025, art. 1 co. 5)
- **classi quinte:** in sede di colloquio d'esame (OM n. 67/2025, art. 3)

La formazione scuola-lavoro (PCTO)

Art. 4, co. 4: I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati.

La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della **loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento** è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel **Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica**.



AGGIORNAMENTO DEL PTOF



Valorizzazione dei comportamenti positivi

Art. 7, co. 4: Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano **triennale** dell'offerta formativa, **iniziativa finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi**, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli ~~alunni~~ **studenti e delle studentesse**, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli ~~alunni~~ **studenti e alle studentesse** che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Per esempio:

- **NOTE DI MERITO**
- **ENCOMI**
- **ATTESTATI**

La certificazione delle competenze

Art. 8, co. 1: Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della **certificazione delle competenze**, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Riferimento:

D.M. 30 gennaio 2024, n. 14,
certificazione delle competenze



DM 14/2024, art. 9 co. 2:

A fronte dell'eterogeneità e molteplicità degli indirizzi di studio e della riforma in atto degli istituti tecnici e professionali, al fine di pervenire alla definizione di un modello di certificazione delle competenze pertinente alle varie annualità del secondo ciclo di istruzione, nell'a.s. 2023/2024 viene avviata **un'introduzione graduale, in via sperimentale e con il coinvolgimento di reti di scuole, di un modello di certificazione per il secondo biennio del secondo ciclo e l'ultimo anno**, da affinare e regolare prima dell'adozione di uno specifico modello nazionale. A seguito dell'adozione del modello nazionale, sarà previsto, a richiesta, il rilascio della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna delle annualità del secondo ciclo di istruzione.

Art. 9

Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità

- La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con **disabilità** certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del **piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 10

Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

- Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il **piano didattico personalizzato** predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Art. 11

Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale

- La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano **corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura** per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.



Art. 13 – Scuole italiane all'estero

Art. 13, co. 1: Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle **scuole italiane all'estero** si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

Art. 14 – Norme transitorie, finali e abrogazioni

Art. 14, co. 7: Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Altre novità normative su tutela e prevenzione

DL n. 123/2023 (Decreto CAVANO)

Rafforzamento del rispetto dell'**obbligo scolastico**, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti

Legge n. 25/2024

Istituzione presso il MIM dell'**Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del Personale Scolastico**

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del **codice penale**:

- Circostanze aggravanti comuni
- Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Oltraggio a pubblico ufficiale

Legge n. 150/2024

Tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e del decoro delle istituzioni scolastiche = i responsabili delle aggressioni dovranno pagare da 500 fino a 10.000 euro in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza delle vittime

Legge n. 22/2025

Introduzione dello sviluppo di **competenze non cognitive** e **trasversali** nei percorsi scolastici



Grazie!

**FEDERICO MARCHETTI
LUCIA PRESILLA**

segreteria@anp.it
consulenza@anp.it

www.anp.it

